

Il comportamento gravemente colposo dell'imprenditore fallendo non può pregiudicare la notifica degli atti della procedura prefallimentare

26 Settembre 2016

Simone Rinaldini

“Il deposito dell’atto introduttivo di primo grado alla casa comunale è stato conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant’è che a ben vedere - nell’attuale assetto normativo - le ricerche ulteriori, previsti in via ordinaria dall’articolo 145 del codice di procedura civile per la notifica alle persone giuridiche, laddove riferite all’imprenditore, finiscono per rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colposo del medesimo, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fattispecie che, come già osservato, richiedono, per la loro stessa natura, definizioni rapide” (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 567 del 4 aprile 2016).

Con la pronuncia in oggetto, la **Corte d’Appello di Bologna** si è espressa relativamente ad un reclamo proposto da una società commerciale avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ne aveva dichiarato il fallimento.

Nello specifico, la fallita società ha proposto gravame adducendo la presunta **irregolarità della notifica ex articolo 15 “Legge Fallimentare”** del decreto con cui era stata fissata l’udienza prefallimentare.

Ripercorrendo brevemente i fatti di causa, la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, secondo quanto prescritto dalla normativa fallimentare, aveva tentato di notificare il predetto decreto alla fallenda società a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo reperito sul portale INIPEC IMPRESE.

Tuttavia, la procedura di notifica telematica non era andata a buon fine, in quanto, il messaggio di posta elettronica certificata non era stato consegnato al destinatario poiché l’indirizzo indicato era risultato sconosciuto (“user unknown”).

A quel punto, la società che aveva inizialmente agito per la dichiarazione di fallimento aveva richiesto la notifica del provvedimento a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo la procedura di cui agli articoli 137 e seguenti codice di procedura civile.

All’indirizzo indicato nel Registro delle Imprese quale sede legale, però, l’Ufficiale Giudiziario aveva rinvenuto uno studio di consulenza finanziaria e contabile, presso il quale l’atto era stato rifiutato.

L’Ufficiale Giudiziario aveva, quindi, provveduto a depositare l’atto da notificare presso la competente Casa Comunale, come prescritto dall’articolo 15 “Legge Fallimentare”.

La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo le tesi esposte dal Fallimento ha rigettato integralmente l’appello proposto dalla fallita società.

In particolare, **la Corte ha ritenuto corretto l’iter notificatorio posto in essere, sottolineando che la procedura prefallimentare, che per sua natura richiede uno svolgimento spedito, non può essere rallentata dalle omissioni poste in essere (con grave colpa) dall’imprenditore fallendo, il quale risulti irreperibile in quanto, venendo meno a precisi obblighi di Legge, abbia ommesso di aggiornare il**

proprio indirizzo di posta elettronica certificata e non risulti reperibile all'indirizzo indicato quale sede legale.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

“Il deposito dell’atto introduttivo di primo grado alla casa comunale è stato conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant’è che a ben vedere - nell’attuale assetto normativo - le ricerche ulteriori, previsti in via ordinaria dall’articolo 145 del codice di procedura civile per la notifica alle persone giuridiche, laddove riferite all’imprenditore, finiscono per rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colposo del medesimo, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fattispecie che, come già osservato, richiedono, per la loro stessa natura, definizioni rapide” (Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 567 del 4 aprile 2016).

Con la pronuncia in oggetto, la **Corte d’Appello di Bologna** si è espressa relativamente ad un reclamo proposto da una società commerciale avverso la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia ne aveva dichiarato il fallimento.

Nello specifico, la fallita società ha proposto gravame adducendo la presunta **irregolarità della notifica ex articolo 15 “Legge Fallimentare”** del decreto con cui era stata fissata l’udienza prefallimentare.

Ripercorrendo brevemente i fatti di causa, la Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, secondo quanto prescritto dalla normativa fallimentare, aveva tentato di notificare il predetto decreto alla fallenda società a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo reperito sul portale INIPEC IMPRESE.

Tuttavia, la procedura di notifica telematica non era andata a buon fine, in quanto, il messaggio di posta elettronica certificata non era stato consegnato al destinatario poiché l’indirizzo indicato era risultato sconosciuto (“user unknown”).

A quel punto, la società che aveva inizialmente agito per la dichiarazione di fallimento aveva richiesto la notifica del provvedimento a mezzo Ufficiale Giudiziario, secondo la procedura di cui agli articoli 137 e seguenti codice di procedura civile.

All’indirizzo indicato nel Registro delle Imprese quale sede legale, però, l’Ufficiale Giudiziario aveva rinvenuto uno studio di consulenza finanziaria e contabile, presso il quale l’atto era stato rifiutato.

L’Ufficiale Giudiziario aveva, quindi, provveduto a depositare l’atto da notificare presso la competente Casa Comunale, come prescritto dall’articolo 15 “Legge Fallimentare”.

La Corte d’Appello di Bologna, accogliendo le tesi esposte dal Fallimento ha rigettato integralmente l’appello proposto dalla fallita società.

In particolare, **la Corte ha ritenuto corretto l’iter notificatorio posto in essere, sottolineando che la procedura prefallimentare, che per sua natura richiede uno svolgimento spedito, non può essere rallentata dalle omissioni poste in essere (con grave colpa) dall’imprenditore fallendo, il quale risulti irreperibile in quanto, venendo meno a precisi obblighi di Legge, abbia omesso di aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e non risulti reperibile all’indirizzo indicato quale sede legale.**

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

TAG: *fallimento della società, impresa societaria, legge fallimentare, società, diritto fallimentare e delle*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.